


P.U. R.G. n. 118/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del Giudice delegato, Dr.ssa Marta Sodano,



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 24.06.2024, ha proposto domanda di omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore previsto dagli artt. 67 e ss. CCII. Il piano originariamente proposto prevedeva:

il pagamento integrale dei crediti prededucibili tra i quali erano inseriti anche il compenso del difensore;

il pagamento integrale del credito ipotecario secondo la naturale scadenza del mutuo sulla base del piano di ammortamento rinegoziato con pagamento dell'ultima rata nel mese di ottobre 2033;

il pagamento integrale di tutti gli altri creditori privilegiati;

il pagamento nella percentuale del 9% dei creditori chirografari con decorrenza dalla rata n. 80.

La durata complessiva del piano era determinata in 9 anni e 10 mesi.

Con decreto depositato il 28.06.2024 il Tribunale, ritenendo erronea la collocazione del credito del difensore nella categoria dei creditori prededucibili e ritenendo di subordinare il pagamento dell'OCC alla completa esecuzione del piano previa approvazione del rendiconto ai sensi dell'art. 71 c. 4 CCII, ha invitato la ricorrente a modificare il piano, appostando il compenso del difensore tra i crediti privilegiati e a subordinare il pagamento dell'OCC all'avvenuta esecuzione del piano medesimo.



Quanto poi alle percentuali di soddisfo dei creditori chirografari, il Tribunale ha invitato la ricorrente a garantire ai creditori chirografari una percentuale di soddisfo non inferiore al 10% tenuto conto della durata del piano e della necessità di valutarne la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria. In data 16.07.2024, la ricorrente ha provveduto al deposito del piano modificato secondo le indicazioni del Tribunale, prevedendo il pagamento dei creditori secondo il seguente schema:

CREDITORE	Causa di prelazione	RESIDUO	Pagamento	%
CRÉDIT AGRICOLE	Ipoteca	38.856,66	38.856,66	100%
AGENZIA ENTRATE PUBLISERVIZI	Privilegio mobiliare	32.089,82	32.089,82	100%
AGENZIA ENTRATE PUBLISERVIZI	Privilegio mobiliare	3.582,98	3.582,98	100%
AGENZIA ENTRATE PUBLIALFAN A	Privilegio mobiliare	217,50	217,50	100%
CRÉDIT AGRICOLE	Chirografo	343,00	343,00	100%
IFIS NPL INVESTING SPA	Chirografo	2.707,29	276,47	10,21%
ENI GAS LUCE SPA	Chirografo	50.251,38	5.132,33	10,21%
EUROCQS	Chirografo	3.474,62	354,98	10,21%
SANTANDER	Chirografo	15.795,00	1.613,05	10,21%
CARFIN	Chirografo	10.948,00	1.118,15	10,21%
FINDOMESTIC	Chirografo	1.622,74	165,95	10,21%
PUBLISERVIZI	Chirografo	63.338,00	6.468,91	10,21%
AGENZIA ENTRATE	Chirografo	1.308,12	133,58	10,21%
TOTALE		239.034,11	91.834,32	38,42%
OCC, ADVISOR e spese		18.395,96	18.395,96	100%
TOTALE VERSAMENTI			110.230,28	

La proposta e il piano sono stati comunicati a tutti i creditori, sicché decorso il termine di cui all'art. 70 CCII, il gestore ha provveduto al deposito della propria relazione e al deposito delle osservazioni dei creditori Agenzia delle Entrate e Prexta s.p.a.

§ Le ragioni di contestazione.

Agenzia delle Entrate ha comunicato che in data 10.07.2024 è stata consegnata all'agente della riscossione la partita n. K210329085947393980001458 dell'importo di € 982,05. La ricorrente ha pertanto modificato il piano includendo detto credito, sicché le contestazioni formulate sono superate. Il creditore chirografario Prexta s.p.a. ha eccepito in primo luogo la mancata comunicazione della relazione da parte dell'OCC e la mancata trasmissione della documentazione allegata, rilevando che



il ricorso proposto è lacunoso quanto all'illustrazione delle cause che hanno portato all'insorgenza della condizione di sovraindebitamento da ricondurre non tanto ad eventi straordinari ed imprevedibili, quanto ad un ricorso continuo al credito, ripetuto nel corso del tempo, nonostante la debitrice fosse già in una condizione di difficoltà economica. Secondo la prospettazione del creditore, dunque, il ricorso al credito è stato utilizzato come strumento di sostentamento e non come rimedio emergenziale al quale attingere per fronteggiare circostanze imprevedibili.

Il creditore opponente, quindi, ha eccepito una negligenza della debitrice nella gestione delle risorse e la carenza di prova rispetto all'utilizzo delle somme in entrata nonché una carenza di prova quanto alle spese mensili allegare che non troverebbero alcun riscontro documentale.

In secondo luogo, la creditrice Prexta s.p.a. ha eccepito che al momento della sottoscrizione del finanziamento, la mutuataria Salerno ha fornito false informazioni, avendo dichiarato di non avere impegni economici, ad eccezione delle somme da destinare ad estinzione di un solo precedente finanziamento e di essere proprietaria di un immobile senza però informare la finanziaria della precedente accensione del relativo mutuo ipotecario.

In sostanza, secondo la Prexta s.p.a. la ricorrente verserebbe in una condizione soggettiva ostativa di colpa grave per non aver comunicato la preesistenza di precedenti obbligazioni finanziarie e per aver dichiarato di non essere l'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare- affermazione quest'ultima riscontrata come non veritiera, in considerazione del fatto che il convivente della ricorrente è privo di occupazione.

Infine, la creditrice ha contestato la convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria, tanto più che la somma maturata dalla ricorrente a titolo di TFR, dipendente pubblica che svolge l'attività di insegnante, non è stata messa a disposizione della procedura.

Sulla scorta di tali contestazioni, la Prexta s.p.a. ha chiesto il rigetto del ricorso o, in caso di omologa dello stesso, l'acquisizione del TFR alla procedura con conseguente ricalcolo delle percentuali di soddisfo dei creditori.

§ La competenza territoriale.

Sussiste la competenza per territorio del Tribunale adito, nel cui circondario è sita la residenza della debitrice.

§ Lo stato di sovraindebitamento e la qualifica di consumatore del ricorrente.

Vi è prova della qualità di consumatore in capo alla ricorrente che svolge il lavoro di insegnante e ha contratto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, come disposto dall'art. 2 comma 1 lett. e) CCII, in quanto i debiti sono riferibili alla necessità di soddisfare esigenze di natura familiare.

L'accesso alla procedura in esame è subordinato alla sussistenza di una situazione oggettiva di sovraindebitamento. Tale condizione ricorre quando vi è un perdurante squilibrio fra le obbligazioni



assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento.

Nel caso di specie la pendenza delle procedure esecutive iscritte ai nn. R.G.E. 1185/2022 e 3114/2021, costituisce sicuro indice di insolvenza. Deve poi aggiungersi che il reddito della ricorrente, pari ad € 2.050,00 mensili a fronte delle cessioni del quinto e delle deleghe di pagamento dalle quali è gravato e a fronte delle spese familiari stimate in € 1.490,00, è tale da non rendere disponibili flussi finanziari idonei al pagamento dei crediti scaduti, il cui ammontare è pari a circa 200.000,00 euro. Le risorse patrimoniali disponibili sono inoltre limitate alla sola casa di abitazione, gravata da mutuo ipotecario in favore di Credit Agricole.

Quanto alla contestazione formulata dalla creditrice circa l'insussistenza di elementi che facciano ritenere plausibile la quantificazione delle spese mensili in € 1.490,00, deve osservarsi che il nucleo familiare è composto dalla ricorrente da n. 2 figli. Orbene se si considera che secondo gli indici ISTAT la spesa media mensile di una famiglia composta da 3.4. persone è di € 2.334,38 e che le spese maggiormente significative indicate dalla ricorrente attengono alla spesa alimentare colpita dalla crescita dei prezzi per effetto dell'inflazione, risulta più che plausibile l'importo delle spese mensili indicate nel ricorso e nell'elenco allegato.

§ Insussistenza delle ragioni ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I.

Non ricorre alcuna delle ragioni ostative all'omologa di cui all'art. 69 C.C.I.I. in quanto l'istante: - non risulta esdebitata nei cinque anni anteriori al deposito della domanda; - non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte. - non ha determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Delle prime due condizioni ha dato atto il gestore della crisi e non risultano evidenze di segno contrario. Neppure sussiste la condizione ostativa rappresentata dalla commissione di atti in frode ai creditori.

Sono atti in frode prontamente rilevabili, e tali da consentire l'arresto anticipato della procedura per inammissibilità, quelli consistenti nell'occultamento - emerso poi dai successivi rilievi del tribunale, di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. Nel caso in esame, la documentazione acquisita non fornisce evidenza di atti o pagamenti straordinari che possano dirsi pregiudizievole per il ceto creditorio, ovvero che abbiano ridotto in misura consistente la garanzia patrimoniale in data anteriore alla presentazione della domanda.

Venendo all'assenza di colpa grave o malafede tale condizione di accesso alla procedura è stata oggetto di specifica contestazione da parte della Prexta s.p.a., la quale ha in particolare fatto notare



che nonostante l'incapacità di adempiere, la debitrice ha fatto un continuo ricorso al credito per soddisfare esigenze di natura familiare e a carattere ordinario.

Il motivo di opposizione non può essere accolto.

Il Codice della crisi ha inteso favorire l'accesso del consumatore alla procedura di ristrutturazione dei debiti, modificando l'originaria formulazione della norma, contenuta nell'art. 12 bis della l. 3/2012, in cui si indicava quale causa di esclusione del beneficio l'ipotesi in cui "il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali". L'art. 69 co. 1 CCII, eliminato ogni riferimento alla corretta valutazione delle prospettive di adempimento al momento dell'assunzione del debito ed alla sproporzione fra l'entità di esso e le capacità patrimoniali dell'indebitato, prevede, invece, nell'ottica del *favor debitoris*, un elemento di valutazione selettiva delle condotte impeditive, costituito dal grado di rilevanza della colpa, ostativa nel solo caso in cui possa valutarsi come "colpa grave". *Il riferimento alla colpa grave costituisce elemento profondamente innovativo in quanto, pur richiedendo di valutare il comportamento del debitore sul piano oggettivo, ovvero in un'ottica comparativa e scevra da giudizi morali, muta totalmente il modello di riferimento con il quale operare il confronto, non più individuabile nell'uomo avveduto e coscienzioso (secondo i criteri su cui di regola si basa la colpa nell'illecito aquiliano), ma nel soggetto che abbia prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte* (cfr. Trib. Avellino, 11.04.2024). Ne consegue che alla luce della disposizione del codice della crisi e dell'insolvenza, l'accesso alla procedura è consentito, non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che pur non avendo adeguatamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale (c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato). Tale valutazione, basata sulla comparazione con l'uomo di minima diligenza, rappresenta un giudizio necessariamente complessivo della condotta del consumatore, che deve tener conto della relazione particolareggiata e dei riscontri istruttori e sul quale incidono diversi fattori, quali: l'entità dei debiti assunti in confronto con le disponibilità patrimoniali e reddituali; la reiterazione delle condotte imprudenti; la natura e la destinazione dei beni o delle somme acquisiti mediante ricorso al credito risultato insostenibile; le scelte di adempimento delle obbligazioni compiute tempo per tempo e la distribuzione delle risorse disponibili; non da ultimo, alla luce della previsione dell'art. 69 co. 2 CCII, il ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati. In tale ultima ipotesi il



grado di colpa del consumatore, da valutarsi ai fini dell'accesso alla procedura, è inversamente proporzionale a quello imputabile al creditore nella valutazione del merito creditizio, essendo quest'ultimo tenuto a compiere con diligenza i controlli previsti dall'art. 124 bis T.U.B., al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza (v.si Trib. Tempio Pausania 3/02/2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere 2/04/2022; Trib. Napoli 21/02/2021; Trib. Rimini 1/03/2019).

Nel caso di specie, la parte creditrice ha eccepito che al momento della sottoscrizione del finanziamento, la debitrice ha fornito informazioni non veritiere, avendo dichiarato di non avere assunto pregresse obbligazioni, fatta eccezione per i vincoli pecuniari derivanti dalla necessità di estinguere un pregresso finanziamento.

Inoltre, Prexta s.p.a. ha eccepito che sempre al momento della sottoscrizione del finanziamento chirografario, la ricorrente aveva sì dichiarato di essere intestataria di un immobile, ma non anche fosse in corso un mutuo ipotecario, non avendo provveduto a barrare la relativa casella. Per tali ragioni, in presenza di tali dichiarazioni rese attraverso la compilazione del questionario, Prexta s.p.a. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, posto che a fronte delle dichiarazioni non corrispondenti al vero rese dal debitore non vi è alcun obbligo per il finanziatore di attingere alle informazioni contenute nelle banche dati, la cui consultazione deve considerarsi meramente eventuale.

Anche tale eccezione, alla luce della interpretazione della colpa grave fornita nel testo dell'art. 69 CCII, non può essere condivisa. L'art. 124 bis c. 1 TUB stabilisce: *"1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente 2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito. 3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo"*.

In tal modo, il legislatore ha previsto in capo al finanziatore l'obbligo di acquisire dal cliente, anche tramite la consultazione di banche dati pertinenti, adeguate informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente il mutuo, sia nell'ipotesi di accensione che di modifica del quantum del credito erogato. In attuazione della direttiva n. 48/2008 CE, allora il legislatore del 2010 ha introdotto l'art. 124 bis TUB che declina il principio del "prestito responsabile" che si estrinseca nell'assolvimento di una serie di obblighi di informazione e di assistenza precontrattuale, tra i quali ricorre quello di verificare il «merito creditizio del consumatore» anche attraverso la consultazione di banche dati. Ed allora come già affermato dalla giurisprudenza di merito, *nell'attuare le richiamate*



disposizioni del TUB la Bdl ha anche tenuto conto degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE) sulla valutazione del merito creditizio, che forniscono una serie di indicazioni sull'obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore. L'ABE ha previsto, nello specifico, che "nel valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito, il creditore dovrebbe tenere in considerazione fattori rilevanti che potrebbero influenzare la capacità di adempimento del consumatore, senza introdurre oneri indebiti e indurre rischi di sovra-indebitamento. I fattori in questione possono includere oneri ulteriori per il servizio del debito, i relativi tassi di interesse e la quota capitale del debito, pregressi mancati pagamenti, tasse e assicurazioni direttamente collegate al credito, ove note. 4.2 Il creditore dovrebbe adottare solide procedure per valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito e mantenere aggiornata la documentazione relativa a dette procedure. Il creditore dovrebbe rivedere tali procedure a intervalli regolari. 4.3 Se la durata del prestito si estende oltre l'attesa età pensionabile del consumatore, il creditore dovrebbe tenere in debito conto l'adeguatezza del reddito presumibile del consumatore e la sua capacità di continuare ad adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito dopo il pensionamento. 4.4 Il creditore dovrebbe garantire che la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito non si basi su un atteso significativo incremento del reddito del consumatore, a meno che la documentazione non fornisca sufficienti elementi in tal senso. Orientamento 5 - Valutazione degli impegni finanziari già assunti dal consumatore e delle altre spese non discrezionali 5.1 Nel valutare la capacità del consumatore di adempiere gli obblighi stabiliti dal contratto di credito, il creditore dovrebbe tenere ragionevolmente in considerazione gli impegni finanziari già assunti dal consumatore, quali le obbligazioni in essere, e le altre spese non discrezionali dello stesso, incluse la verifica e la valutazione delle spese di sostentamento". In base a quanto esposto, appare evidente che la concessione, l'estensione della durata o l'ampliamento del quantum di un finanziamento, richiedano un'istruttoria approfondita del finanziatore che abbia ad oggetto quanto indicato dalla Bdl e dall'ABE, dalla capacità di adempiere in ragione della capacità di reddito, degli impegni finanziari già assunti, delle spese non discrezionali, dei fattori di rischio di sovraindebitamento attuali; con il dovere di aggiornare tali indagini in costanza dei rapporti, fruendo comunque della banche dati (private e volontarie, come la CRIF o istituzionali, con CR) disponibili per le indagini iniziali e per quelle successive. La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. In coerenza con la ratio della norma diretta alla tutela d'interessi pubblicistici, connessi al mercato



creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba rigettare la richiesta di finanziamento (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 12.08.2024).

In sostanza non può ritenersi sussistente la colpa grave del consumatore che riponga affidamento sulle verifiche dell'accesso al credito da parte di soggetti qualificati che siano tenuti a compiere le verifiche di cui all'art. 124 bis TUB.

Per effetto della violazione delle regole cautelari indicate nell'art. 124 bis TUB, è preclusa al creditore la proposizione dell'opposizione ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 69 CCII. Ciò in quanto, al momento in cui il richiedente si rivolge al finanziatore al fine di chiedere la concessione del mutuo, il mutuante deve avere piena contezza della condizione economica e finanziaria del richiedente, dello stato di rimborso dei mutui, così da evitare l'aggravamento della situazione debitoria già esistente. La condotta tenuta dalla banca nella circostanza, erogando i mutui, può ritenersi allora che scrimini quella degli odierni ricorrenti, escludendo che l'aggravamento della loro situazione debitoria sia imputabile a relativa colpa grave nell'accezione contemplata dall'art. 69 CCII. Infine, la Prexta s.p.a. ha eccepito la minor convenienza del piano di ristrutturazione rispetto all'alternativa liquidatoria, evidenziando come non sia stato acquisito al piano il TFR fino a questo momento maturato e vincolato a garanzia della cessione *pro solvendo* di quota pari ad un quinto dello stipendio.

Invero, l'inclusione o meno del TFR all'interno del piano può assumere rilevanza laddove la sua erogazione da parte del datore di lavoro sia prossima e si verifichi durante la vigenza del piano di ristrutturazione dei debiti. Del resto, la Suprema Corte di Cassazione (cfr. ord. n. 19708/2018) ha chiarito che il TFR può essere pignorato, costituendo questo un credito certo e liquido che il lavoratore matura in virtù della costanza del rapporto di lavoro e che, dunque, può essere utile per poter soddisfare le pretese del creditore in data futura. Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione chiarisce che *le somme accantonate saranno pignorabili ed esigibili al momento della cessazione del rapporto di lavoro.*

Orbene, nella fattispecie in esame risulta che il rapporto di lavoro della Salerno, quale insegnante è tutt'ora in essere e non ci sono elementi idonei a far presumere una cessazione anticipata del rapporto rispetto al raggiungimento dell'età pensionabile. L'età attuale della debitrice è di cinquantotto anni e dunque, lontano dal raggiungimento dei requisiti anagrafici per il pensionamento. Pertanto, non potendosi concepire che il piano si protragga fino a quando il debitore maturi i requisiti per la pensione, anche sul punto le osservazioni formulate.

§Provvedimenti accessori

Vengono adottati i provvedimenti accessori come in dispositivo.



§ Spese del procedimento

Le spese di lite vanno interamente compensate fra le parti, tenuto conto della novità delle questioni.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe,

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da

compensa integralmente fra le parti le spese di lite;

dichiara chiusa la procedura;

manda al gestore della crisi di:

vigilare sull'esatto adempimento del piano, riferendo al giudice delegato in caso di atti o circostanze che ne impediscano l'esecuzione e comunque depositando relazione semestrale da comunicare anche ai creditori;

trasmettere al giudice delegato urgente informativa in presenza di ogni altra circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione

verificare che non siano compiuti pagamenti e atti dispositivi in violazione del piano;

accantonare sul conto della procedura le somme destinate al pagamento del compenso del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di periodici acconti, in presenza di riparti parziali e salva la liquidazione del compenso finale all'esito dell'esecuzione integrale del piano;

depositare una relazione finale alla scadenza del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando se il debitore abbia esattamente ed integralmente adempiuto, ovvero segnalando eventuali inadempimenti o omissioni;

dispone che la sentenza sia comunicata a tutti i creditori da parte del gestore della crisi;

dispone che la sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale nell'apposita area web a cura dell'OCC entro 48 ore dalla comunicazione della stessa.

Si comunichi.

Santa Maria Capua Vetere, 22.10.2024

Il Giudice delegato

Marta Sodano



